REGOLAMENTO (CEE) N. 2188/75 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1975

che autorizza il Regno Unito a sospendere parzialmente l'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'atto, gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, in appresso denominati « elementi fissi », vengono progressivamente soppressi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri all'inizio della campagna di commercializzazione del relativo prodotto di base, secondo il ritmo stabilito dall'articolo 59, paragrafo 1, dell'atto ; che l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto, applicabile all'elemento fisso in virtù dell'articolo 61, paragrafo 3, dello stesso, dispone tuttavia che i nuovi Stati membri possono essere autorizzati a sospendere totalmente o parzialmente detto elemento fisso ;

considerando che il Regno Unito ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a sospendere parzialmente l'elemento fisso per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso ; che tale misura ha lo scopo di annullare l'effetto della fissazione, a decorrere dal 4 agosto 1975 di un nuovo tasso rappresentativo della sterlina inglese, mantenendo invariato l'importo, espresso in sterline, dell'elemento fisso per detti prodotti ; che appare opportuno accogliere tale richiesta ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a sospendere parzialmente l'elemento fisso applicabile all'importazione in provenienza dagli altri Stati membri per i prodotti di cui all'allegato e a riportarlo al livello ivi indicato per ciascuno di essi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tuttavia esso è applicabile :

— su richiesta dell'interessato, dal 4 agosto 1975 per i prodotti di cui al regolamento n. 120/67/CEE,

— dal 1° settembre 1975 per i prodotti di cui al regolamento n. 359/67/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Regno Unito
		Elemento fisso in UC / 1 000 kg
10.06 B I a)	Riso semigreggio a grani tondi	2,20
10.06 B I b)	Riso semigreggio a grani lunghi	2,20
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	2,20
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	2,20
11.01 D	Farina di avena	3,67
11.02 A IV	Semole, semolini di avena	3,67
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena	3,67
11.02 E I b) 2	Fiocchi di avena	3,67
11.08 A II	Amido di riso	5,50
11.08 A V a)	Amidi di miglio e di grano saraceno	5,50
17.02 B II a)	Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,71
17.02 B II b)	Altro glucosio	1,94
17.05 B I	Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,71
17.05 B II	Altro glucosio	1,94